

COMUNE DI CAMPOMARINO (CB)**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE****Affidamento dei servizi tecnici di collaudo statico relativi ai lavori di "CONSOLIDAMENTO GEOTECNICO STRADA BUCCARI" - CUP E76J20000790001 - CIG A01956C164****Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'affidamento in questione ha per oggetto l'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria inerenti il collaudo statico ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/2001 e della normativa vigente. Fanno altresì parte del presente affidamento le attività riguardanti i collaudi tecnico funzionali degli impianti e delle reti tecnologiche previste dal progetto.

L'opera, a cui si riferiscono i servizi oggetto del presente affidamento, riguarda i lavori di *CONSOLIDAMENTO GEOTECNICO STRADA BUCCARI DI CAMPOMARINO* CUP E76J20000790001 - CIG A01956C164;

Art. 2 - IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo dell'affidamento posto a base di gara ammonta ad € 6047,46 per collaudo statico oltre IVA e oneri previdenziali e assistenziali.

La determinazione del suddetto importo è stata calcolata sulla base del costo dell'opera rispetto alla quale deve essere reso il servizio in oggetto e del Decreto Ministeriale 17/06/2016, pubblicato sulla G.U. n.174 dl 27/07/2016, tenendo presenti le classi e categorie in cui si articola l'opera da realizzare e in base al nuovo codice dei contratti dlgs 36/2023.

Art. 3 - MODALITA' DI CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO

Il costo complessivo dell'intervento di *CONSOLIDAMENTO GEOTECNICO DELLA STRADA BUCCARI DI CAMPOMARINO*, ammonta a € 600.000,00, di cui € 397.829,00 per lavori a misura soggetti a ribasso, € 7263,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 194.908,00 per somme a disposizione.

Si riportano in allegato la distinta con indicazione delle classi e le categorie di progettazione, relative all'opera da realizzare, prese a riferimento per il calcolo dell'importo dell'appalto posto a base di gara, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel citato D.M. 17/06/2016 e in base al nuovo codice dei contratti dlgs 36/2023 .

Art. 4 – OPERATORI ECONOMICI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA

Il professionista ed operatore economico dovrà possedere i requisiti di idoneità professionale e quelli richiesti per svolgere il ruolo di collaudatore statico

Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001, il soggetto designato come collaudatore deve possedere i seguenti requisiti abilitanti:

- laurea magistrale in ingegneria o architettura;
- abilitazione all'esercizio della professione;
- iscrizione all'albo professionale da almeno 10 anni.
- che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.

Per lo svolgimento dei servizi tecnici in oggetto l'operatore economico, in proprio, come "Gruppo di Lavoro" o in RTP, deve possedere i necessari requisiti di capacità tecnico-professionale, che si intendono acquisiti qualora si è preso parte negli ultimi dieci anni ad incarichi di progettazione, di direzione lavori e CSE/CSP relativi ai lavori appartenenti alle categorie S.04 e S.05, nonché incarichi di collaudo statico riferito alle strutture;

Art. 5 – CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI

Le operazioni di collaudo dei lavori, oggetto del presente affidamento, riguardano il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente:

- l'idoneità dei materiali impiegati;
- la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel progetto esecutivo e nelle perizie suppletive e di variante eventualmente approvate, in modo da garantire alla stazione appaltante il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori;
- la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti;
- la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali l'amministrazione ha commissionato l'opera stessa e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere.

Fanno altresì parte dei servizi di collaudo in oggetto tutte quelle operazioni che riguardano il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante, in piena ottemperanza della normativa vigente con particolare riferimento al D.M. 14 gennaio 2018 (capitolo 9) e tutte quelle operazioni necessarie a stabilire se i manufatti e gli impianti previsti in progetto soddisfino determinate normative di legge o prescrizioni contenute nel progetto stesso.

L'affidatario, durante lo svolgimento delle proprie attività, accede e presenza nel cantiere per tutta la durata dei lavori, ogni volta che lo ritenga necessario, con particolare riferimento alle fasi di lavorazione che presentano aspetti non più ispezionabili una volta eseguite e, comunque nella misura occorrente, secondo il proprio apprezzamento.

In coerenza con l'entità e la complessità del cantiere, oltre che con le singole fasi di lavoro, fermi restando gli obblighi di cui sopra e quelli successivamente indicati, l'affidatario dei servizi di collaudo dovrà, in ogni caso, garantire la propria personale presenza almeno con cadenza di **almeno un sopralluogo mensile e**

la presenza in cantiere dovrà risultare dal registro presenze istituito presso l'Ufficio Direzione Lavori.

In ogni caso, durante l'esecuzione dei Lavori, deve essere garantita la presenza anche non continuativa, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni riguardanti opere d'arte e/o sue parti e, comunque, quando lo richieda il RUP o il DL, compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc. (ad es. vari di opere d'arte, impianti non più ispezionabili in fasi successive, ecc.); inoltre, durante l'esecuzione dei lavori e comunque quando necessario, l'affidatario dovrà richiedere al personale tecnico specializzato alle dipendenze dell'appaltatore e/o subappaltatori, idonea assistenza per la raccolta di provini e/o l'effettuazione di tutte le necessarie prove, *(es: verifica, taratura e messa a punto, necessarie per stabilire se gli impianti sono perfettamente funzionanti ed assolutamente in grado di fornire, con la precisione richiesta, i requisiti prestazionali prescritti nei documenti contrattuali, estrazione di provini, etc.)*.

Nell'esecuzione dei servizi, l'affidatario si atterrà a ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al D.P.R.380/2001 e normativa vigente in materia di collaudo statico;

L'Affidatario svolgerà i Servizi oggetto del contratto interfacciandosi con l'ufficio direzione lavori, con l'Appaltatore dei Lavori, con il RUP e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati.

L'Affidatario sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel corrispettivo, all'espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dei servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi servizi sono destinati. Sono inoltre a carico dell'Affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle attività contrattuali, con esclusione degli oneri relativi all'apprestamento degli uffici di cantiere, che saranno messi a disposizione dall'Appaltatore dei Lavori.

Rimangono altresì a carico dell'Affidatario, eventuali oneri per il vitto, l'alloggio ed il trasporto.

L'Affidatario procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:

- tempestività nei contatti con l'appaltatore dei lavori, con la Stazione appaltante, con il RUP, con il Direttore dei Lavori;
- completezza documentale nella stesura dei verbali di sopralluogo e delle proprie relazioni durante l'andamento dei lavori e finale;
- completezza e tempestività nella trasmissione alla Stazione appaltante/RUP dei verbali di sopralluogo;
- diligenza nella vigilanza ed ispezione dell'opera nelle varie fasi esecutive, con particolare riguardo agli elementi strutturali e a quelle parti di struttura ed impianti di difficile e/od onerosa verifica dopo la loro realizzazione.

Art. 6 – COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE

In sede di Collaudo Statico delle strutture, l'affidatario dovrà verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo d'idoneità dell'opera per il fine per cui è stata realizzata. In esecuzione del presente servizio, si atterrà a ogni prescrizione di legge vigente, in particolare del Codice e del Regolamento, agli artt. 65 e seguenti del D.P.R. 380/2001, nonché al D.M. 17.01.2018 con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento delle attività. Inoltre, nel corso dell'esecuzione delle opere deve fornire una valida collaborazione al Direttore dei Lavori, esprimendo considerazioni sui criteri di esecuzione e giudizi sulle prove che lo stesso Direttore dei lavori farà effettuare. Inoltre dovrà vigilare che la Direzione lavori ottemperi agli obblighi derivanti dalle norme vigenti.

Il collaudo statico delle opere di cui trattasi dovrà in ogni caso comprendere tutti gli adempimenti di cui al Capitolo 9 del Decreto del MIT 17 gennaio 2018 (*Norme tecniche per le costruzioni*), coordinato con la Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP medesimo capitolo.

Art. 7 – COLLAUDO FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA

In sede di Collaudo Funzionale in corso d'opera, l'affidatario dovrà verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo di idoneità degli impianti e della loro posa in opera, con particolare riferimento alle norme UNI e leggi in vigore, comprese le norme internazionali IEC ove applicabili.

L'affidatario è obbligato a fissare visite in numero e frequenza tali da avere piena cognizione delle fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto e al programma operativo proposto dall'Impresa appaltatrice dei lavori.

Tra le attività e le verifiche da compiersi secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori, delle relazioni specialistiche ed elaborati grafici e documentali, devono essere comprese:

- esame del progetto con la verifica delle risposdenze alle finalità funzionali, alle leggi e norme vigenti, alle disposizioni emesse da enti di ispezione e controllo e/o da altre amministrazioni pubbliche;
- verifica dei dimensionamenti dei componenti, del loro coordinamento e della loro rispondenza alle corrispondenti normative;
- approfondito esame a vista, onde verificare le condizioni di installazione dei vari componenti e la loro rispondenza alle normative di riferimento e alle istruzioni del produttore;
- esecuzione di tutta la serie di misure e verifiche prescritte dalle norme e dalle varie "Guide" con adeguate strumentazioni;
- analisi dei risultati degli esami delle prove, comprese quelle di funzionamento dei vari settori di impianto e delle apparecchiature per verificarne la rispondenza al progetto e alle prescrizioni delle norme vigenti ai fini della loro collaudabilità;

Allegato 8**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

- verifica delle certificazioni rilasciate dalle ditte costruttrici di tutti i materiali costituenti gli impianti (conduttori, tubazioni, corpi illuminanti, apparecchi di comando, ecc.)
- certificazioni eseguite da laboratori autorizzati dallo stato sulla classe di comportamento al fuoco di tutti i materiali non metallici;
- supervisione di prove di tenuta, pressione e portata, certificandone i risultati e redigendo appositi specifici verbali (es: rete idranti).

Il collaudo tecnico funzionale riguarderà tutti gli impianti previsti in progetto o su cui comunque vengano eseguiti lavori.

Tutte le attività predette riferite ai servizi di collaudo, comprendono la predisposizione e **la presentazione alla stazione appaltante dei seguenti elaborati:**

1. **Verbali di collaudo in corso d'opera** attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto;
2. **Certificato di collaudo statico delle strutture.**
3. **Tutti gli elaborati e prestazioni ai sensi** della normativa vigente in materia di collaudo statico;

Art. 8– IMPEGNI DELL’AFFIDATARIO

Nel rispetto delle norme vigenti, i servizi in oggetto devono essere eseguiti personalmente dall'affidatario, secondo quanto indicato in sede di gara, nonché nei termini e modalità previste dal presente Capitolato Prestazionale.

Ai sensi della normativa vigente per il presente affidamento, non è ammesso il ricorso al subappalto.

Le attività di verifica di strutture, manufatti ed impianti anche di tipo funzionale, devono essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti e, ove previsto dalle norme, sono ammesse anche verifiche a campione.

L'affidatario deve produrre al RUP, periodicamente, **report illustrativi dell'attività svolta**, delle eventuali criticità riscontrate e delle azioni proposte per il loro superamento, rendendosi inoltre disponibile a partecipare alle riunioni che lo stesso RUP ritiene opportuno convocare presso le aree di cantiere e/o presso gli uffici della stazione appaltante. L'affidatario deve rapportarsi con la D.L. e con i componenti dell'ufficio direzione lavori per le necessarie verifiche in contraddittorio, per l'approntamento delle prove sperimentali e per acquisire eventuali informazioni e chiarimenti utili allo svolgimento dell'incarico stesso; per dette attività saranno redatti appositi verbali. Di tali incontri e delle richieste di informazione e chiarimenti deve essere data formale comunicazione al RUP.

In occasione di possibili varianti, a supporto del RUP e su sua richiesta, il collaudatore deve porre in essere un controllo ed una verifica di adeguatezza e di conformità delle scelte progettuali di tipo tecnico, anche se queste restano sotto la completa e totale responsabilità del Direttore dei Lavori.

Lo svolgimento di tutte le attività legate ai servizi di collaudo devono essere documentate attraverso la redazione di apposti verbali, che di volta in volta saranno depositati in cantiere sotto la responsabilità della Direzione lavori e trasmessi al RUP, di norma entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla visita.

L'Affidatario deve comunicare al RUP per iscritto con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi le assenze per ferie.

Le assenze per malattia e/o per cause impreviste vanno immediatamente segnalate per iscritto alla Stazione appaltante.

Su richiesta scritta del RUP, l'Affidatario è tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall'ufficio Direzione lavori e dall'impresa Appaltatrice dei lavori e suoi subappaltatori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione appaltante.

L'Affidatario infine è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nell'esecuzione dei servizi di collaudo, delle prestazioni definite dall'incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP.

L'Affidatario non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.

Il professionista che svolgerà il ruolo di collaudatore è obbligato a mantenere i necessari contatti con il R.U.P. e con la Direzione Lavori e si impegna inoltre ad intervenire, se richiesto, alle riunioni per la redazione di eventuali perizie di variante tecnica e suppletiva che si dovessero redigere in corso dei lavori.

Si evidenzia inoltre che l'Ufficio della Direzione Lavori sarà composto da un gruppo di professionisti del quale faranno parte competenze esterne alla stazione appaltante e con il quale l'affidatario potrà rapportarsi.

Nel caso in cui l'Impresa appaltatrice dei lavori di cui in oggetto, d'intesa con il Committente, concordi lavorazioni da svolgersi su più turni ,anche nei giorni festivi con sabati e domeniche compresi, dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza del Collaudatore.

Art.10 – IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante s'impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal contratto; in particolare, la Stazione appaltante provvede a consegnare all'Affidatario, all'inizio dell'affidamento del Servizio, copia di tutta la documentazione occorrente per l'esecuzione del contratto, anche in formato elettronico, che non sia già stata consegnata in fase di gara.

L’Affidatario si obbliga ad utilizzare tutta la documentazione di cui al primo comma del presente articolo esclusivamente per gli scopi inerenti l’esecuzione del contratto, garantendone la massima riservatezza, nonché a restituirla alla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all’Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

La Stazione appaltante s’impegna altresì a garantire all’Affidatario, contestualmente all’affidamento del Servizio, il libero accesso al cantiere ed alle aree interessate dai lavori, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo.

Art. 11 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Gli elaborati e quanto altro discenderà dall’incarico di cui al presente Capitolato Prestazionale, con la liquidazione del relativo compenso all’Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, compresi anche tutti gli elaborati grafici e documentali introdotti in seguito a varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall’Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta.

Art. 12 – ALTRI OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

L’operatore economico affidatario dei presenti servizi tecnici dovrà inoltre sottostare ai seguenti obblighi contrattuali:

- considerare inclusi nell’importo offerto anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma comunque necessari per l’esecuzione del servizio, anche nel caso siano derivati da richieste del Committente;
- sopportare a proprie spese eventuali obblighi ed oneri non specificatamente indicati nel presente Capitolato e nei singoli documenti progettuali e di gara, ma necessari per il miglior espletamento degli obblighi contrattuali;
- non ritardare, sospendere od interrompere unilateralmente l’esecuzione del servizio.

Tutta la documentazione e gli elaborati forniti nel corso dell’espletamento del servizio resteranno di proprietà piena e assoluta dell’Amministrazione Comunale, la quale potrà utilizzarli a suo insindacabile giudizio.

Art. 13 - TEMPI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L’operatore economico affidatario si impegna a svolgere il servizio a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto o eventualmente prima della stipula del contratto in via d’urgenza e per tutta la

durata dei lavori di cui in oggetto, secondo il cronoprogramma di progetto, in giorni 180 (*centottanta*), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, o comunque per tutto il tempo che risulterà necessario per il suo completamento, comprese eventuali sospensioni o proroghe dei lavori o ulteriori tempi per eventi/ imprevisti.

Si rende noto che devono essere espletate le procedure di esproprio dei terreni che saranno oggetto di intervento di consolidamento. Pertanto, nel caso di lungaggini nel procedimento espropriativo, l'affidatario non avrà nulla da eccepire in termini di compenso e di legge.

Il Servizio terminerà all'atto di emissione del certificato di collaudo statico,previo completamento della procedura di collaudo stesso da parte del tecnico incaricato ai sensi del D.P.R.380/2001.

Art. 14 –GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n.36/2023, per l'affidamento del servizio in oggetto, non è richiesta la costituzione di garanzia provvisoria.

Ai sensi di quanto previsto dallo stesso art. 53 del D.Lgs. n.36/2023 all'affidatario non è richiesta una "garanzia definitiva" pari al 5% ma idonea polizza assicurativa professionale .

Art. 15 - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo contrattuale del servizio sarà determinato in base alla percentuale del ribasso offerto dall'affidatario sull'importo posto a base di gara calcolato in base al D.M. del 17/06/2016. All'importo, come sopra calcolato, si dovrà aggiungere:

- il contributo integrativo (ora 4%) inerente INARCASSA ;
- l'I.V.A. nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture.

Tutti gli oneri e tutte le spese finalizzate allo svolgimento del servizio ricadono sull'affidatario, senza diritto ad alcun compenso o rimborso, con esclusione dei soli oneri fiscali e dei contributi alla cassa mutua di riferimento.

Sono compresi e compensati nell'importo contrattuale tutti gli oneri per trasferte, sopralluoghi, indagini, ritenuti necessari dalla committenza. E' pertanto compito ed onere dell'affidatario assumere tempestivamente tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio, al fine di presentare un'offerta economica che sia adeguata e remunerativa rispetto alle attività da svolgere.

Il compenso da corrispondere sarà erogato a conclusione del servizio; è facoltà dell'operatore economico aggiudicatario richiedere l'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 36/2023.

Art. 16 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In applicazione della L. n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" l'affidatario e gli eventuali subcontraenti sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati,

anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (**CIG A01956C164**) e il codice unico del progetto in questione (**CUP E76J20000790001**). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione dell'affidamento. A tal fine l'affidatario e gli eventuali subcontraenti saranno tenuti a comunicare al Comune di Campomarino gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (*sette*) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Il Comune di Campomarino verificherà, inoltre, che negli eventuali contratti sottoscritti dall'affidatario con altri eventuali subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. Tali subcontraenti, a loro volta, saranno tenuti a comunicare al Comune di Campomarino gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (*sette*) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Al fine di mettere il Comune di Campomarino in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, l'affidatario e gli eventuali subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla Provincia tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

Art. 17 - RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

L'operatore economico affidatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi e delle prestazioni dedotte nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e della perfetta esecuzione dei servizi affidati, restando inteso che le norme e prescrizioni contenute nel Capitolato sono da esso riconosciute idonee al perseguimento degli scopi della Committenza. L'osservanza di tali norme e il recepimento delle indicazioni ricevute dal Committente in fase di esecuzione del contratto non limitano la responsabilità dell'affidatario e dei professionisti che eseguono il servizio.

In particolare l'affidatario è responsabile di eventuali difformità rispetto alle prescrizioni vigenti, anche se non esplicitamente richiamate nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali, nonché di ogni inesattezza, omissione od errore riscontrati nell'esecuzione del servizio o nella documentazione che l'affidatario dovrà produrre in riferimento all'attività svolta.

L'affidatario si impegna a manlevare il Committente da ogni eventuale rivendicazione di terzi riguardo alla proprietà intellettuale di quanto elaborato, ai programmi utilizzati ed a quanto connesso all'attuazione del contratto.

L'affidatario dovrà mantenere la massima riservatezza nello svolgimento del servizio, sulle indicazioni di volta in volta ricevute dal Committente, sui tempi di esecuzione dei lavori, ecc.. L'eventuale uscita di informazioni non autorizzate per iscritto dal RUP potrà essere causa di richiesta di allontanamento e sostituzione del personale e/o consulenti responsabili.

Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e degli obblighi contrattualmente assunti, nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP e dal Direttore dei Lavori in fase di esecuzione del servizio, rendono passibile l'affidatario, nei casi più gravi, della risoluzione del contratto per inadempimento.

Eventuali deroghe ai tempi e alle modalità contrattualmente fissate per l'esecuzione del servizio nonché eventuali proroghe richieste dall'affidatario in merito ai termini di presentazione di documentazione ed elaborati potranno essere concesse dalla Committenza solamente per giustificati motivi o causa di forza maggiore.

Fatta salva l'ipotesi di deroghe o proroghe di cui al comma precedente, il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presenza sul cantiere del collaudatore o del "Gruppo di lavoro" così come qualsiasi protratta violazione degli obblighi assunti contrattualmente dall'affidatario, comporteranno la risoluzione del contratto se protratti per un tempo superiore a 30 gg (anche non consecutivi), previa diffida scritta ad adempiere da parte del RUP. In tal caso all'affidatario inadempiente competerà esclusivamente il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla comunicazione della risoluzione del contratto, decurtato delle penali maturate secondo i disposti del primo comma del presente articolo.

Resta ferma la facoltà del Committente di procedere, nei confronti della parte incaricata, per il risarcimento del danno provocato comprese le nuove od ulteriori spese che l'Amministrazione dovrà assumere a causa dell'inadempimento.

Art. 19 – RECESSO

Il recesso da parte dell'affidatario, durante lo svolgimento del servizio comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione Comunale per i danni provocati.

Il Comune, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237 comma 1 del Codice Civile, per cause dipendenti dall'esecuzione dei lavori o comunque per comprovati motivi di interesse pubblico; in tal caso l'affidatario avrà diritto al compenso per le prestazioni fino ad allora svolte, senza la possibilità di ulteriori compensi o risarcimenti.

Allegato 8	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
-------------------	--

Art. 20 – RISERVATEZZA

I dati personali dell'operatore economico affidatario saranno trattati dal Committente ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Art.21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato Prestazionale si fa riferimento a alla normativa vigente in materia di appalti, Codice Civile e norme di settore.

Saranno a carico dell'operatore economico affidatario tutte le eventuali spese inerenti, conseguenti comunque connesse con la stipulazione del contratto, comprese le spese di trascrizione e i diritti di segreteria, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico del Comune di Campomarino.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing.Francesco Di Giuseppe
(F.to digitalmente)

L'affidatario
(F.to Digitalmente)

